

(N. 2172)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 7 febbraio 1952
(V. Stampato N. ~~520-124~~) (1)

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**
(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 FEBBRAIO 1952

Ratifica del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, concernente norme transitorie per il conferimento dei posti di impiego civile ai sottufficiali delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 27 maggio 1947, numero 769, è ratificato.

p. Il *Presidente della Camera dei deputati*

MARTINO

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
27 MAGGIO 1947, N. 769.

*Norme transitorie per il conferimento dei posti
d'impiego civile ai sottufficiali delle Forze armate.*

Art. 1.

Nel conferimento dei posti di impiego civile spettanti ai sottufficiali delle Forze armate saranno osservate le norme di cui ai seguenti articoli, ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore sullo stato dei sottufficiali.

Art. 2.

I sottufficiali che, in possesso dei requisiti prescritti, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, si siano trovati nell'impossibilità di presentare domanda di impiego civile prima del compimento del 14° anno di servizio (o del 17°, se appartenenti all'Arma dei carabinieri), potranno presentare domanda entro il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'ammissione all'impiego civile. Tale termine, per i sottufficiali che alla predetta data siano prigionieri o internati, decorrerà dal giorno del rientro dalla prigionia o dall'internamento.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 saranno applicate anche nel caso che il sottufficiale, all'atto della presentazione della domanda non sia più in carriera continuativa, purchè il collocamento in congedo non sia avvenuto in dipendenza di fatti imputabili ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni, od in seguito agli accertamenti sul comportamento tenuto all'atto e dopo la proclamazione dell'armistizio dell'8 settembre 1943.

Art. 4.

Ai fini delle formazioni delle graduatorie per l'assegnazione dei posti di impiego civile ai sottufficiali trovantisi nelle condizioni di cui all'articolo 2, sarà attribuita un'anzianità di domanda pari alla data di compimento del 12° anno di servizio (15° per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri).

Nel caso che il suddetto limite di servizio sia stato raggiunto prima del 10 giugno 1940, non potrà essere comunque attribuita una anzianità di domanda anteriore a quest'ultima data.

Per la formazione della graduatoria tra i sottufficiali che, in applicazione del precedente comma, avranno ottenuta uguale anzianità di domanda, sarà tenuto conto della complessiva anzianità di servizio di ciascuno di essi, e, a parità di questa, della età.

Art. 5.

All'assegnazione dei posti attualmente disponibili e che si renderanno tali fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, potranno aspirare anche i sottufficiali che dopo aver regolarmente acquisito titolo all'impiego civile, abbiano acquistato diritto a pensione vitalizia, purchè l'acquisto di tale diritto si sia verificato in data successiva a quella del giorno dal quale è rimasto in sospenso l'acquisto di posti (27 maggio 1943), o, se in data anteriore, purchè il sottufficiale si sia venuto a trovare, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, nell'impossibilità di esercitare i suoi diritti.

Art. 6.

È data facoltà all'Amministrazione militare di far luogo, ove lo giudichi necessario, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati, all'accantonamento per ciascun ruolo di un'aliquota di posti di impiego civile, non superiore in ogni caso ad un terzo di quelli che saranno messi a disposizione dei sottufficiali fino a sei mesi dopo la entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso che detta Amministrazione si avvalga della suindicata facoltà, le nomine ai posti non accantonati saranno effettuate con riserva di anzianità a favore dei sottufficiali di cui al successivo articolo 8.

Il conferimento dei posti accantonati ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

La notificazione per il conferimento dei posti accantonati sarà effettuata comunque non oltre il 30 giugno 1948.

All'assegnazione di detti posti non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

Art. 7.

Per l'assegnazione dei posti accantonati, si procederà alla formazione di una graduatoria unica, nella quale saranno collocati, nell'ordine

risultante dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli precedenti, sia i sottufficiali riconosciuti in possesso dei requisiti per poter aspirare ai posti anzidetti, sia i sottufficiali compresi nella graduatoria formata in precedenza per l'assegnazione dei posti non accantonati nello stesso ruolo.

Le designazioni per la nomina ai posti accantonati saranno effettuate, fino a concorrenza dei posti stessi, in base all'anzidetta graduatoria unica, ferma restando la già avvenuta assegnazione dei posti non accantonati nello stesso ruolo.

Art. 8.

I sottufficiali prescelti per i posti accantonati saranno nominati all'impiego civile con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, dei sottufficiali già nominati, con riserva di anzianità, ai posti dello stesso ruolo non accantonati, e prenderanno posto fra questi ultimi nel ruolo di immissione, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria unica di cui al precedente articolo 7.